

## **TI\_GERICHTE 14.2016.94 vom 3. November 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-11-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2016.94](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2016.94)

FR: TI\_GERICHTE 14.2016.94 du 3 novembre 2016

IT: TI\_GERICHTE 14.2016.94 del 3 novembre 2016

### **Regeste**

Opposizione al sequestro. Trafugamento dei beni. Verosimiglianza del credito fondato sulla lesione della quota ereditaria legittima dei figli del marito della debitrice sequestrata

### **Erwägungen**

#### **E. 6**

Prima di passare in rassegna le condizioni stabilite per la concessione del sequestro (sotto, consid. 7), sul piano processuale occorre ricordare che essendo la procedura in esame di carattere sommario (sopra, consid. 1.2) e stante l'esigenza di celerità che la caratterizza, sono ammissibili solo le prove che possono essere assunte seduta stante (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC), ovvero in linea di massima i documenti immediatamente ostensibili dalle parti (v. Jent-Sørensen in: SchKG, Kurzkomentar, 2 a ed. 2014, n. 2 ad art. 254 CPC; sopra consid. 1.4/b), in particolare quelli acclusi ai loro atti processuali (Güntherich in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 2 ad art. 254 CPC). Unicamente per i procedimenti che per natura giungono a una decisione definitiva sono ammessi altri mezzi di prova (art. 254 cpv. 2 lett. b CPC; Böhnet in: CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 254 CPC; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 1127 ad 2). Non è però il caso delle cause di opposizione al sequestro, che hanno carattere tipicamente provvisorio (sopra consid. 2.1; Klinger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2<sup>a</sup> ed. 2013, n. 1 a ad art. 254 CPC). Va pertanto respinta la richiesta di assunzione degli estratti bancari mensili (presso \_\_\_\_\_ SA, \_\_\_\_\_ SA e \_\_\_\_\_ SA) e degli ordini conferiti da RE 1 alla B \_\_\_\_\_ SA formulata dai sequestranti a questa Camera (reclamo, pag. 6 ad 2). Tale assunzione apparirebbe del resto incompatibile con il divieto dei sequestri esplorativi.

#### **E. 7**

Delle tre condizioni (cumulative) stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra, consid. 2), nella fattispecie due sono controverse, quelle relative all'esistenza del credito e alla causa del sequestro. La prima questione da esaminare nel caso in rassegna è quella di sapere se il Pretore ha applicato in modo errato il diritto laddove ha considerato verosimile, sulla base della documentazione prodotta, la causa del sequestro fondata sull'art. 272 cpv. 1 cifra 2 LEF. Infatti, contrariamente a quanto sostiene RE 1 nel suo reclamo, il primo giudice ha incentrato la sua motivazione proprio su tale tipo di causa, poiché quella prevista alla cifra 4 (domicilio all'estero del debitore) nel caso specifico non è evidentemente data, la debitrice risiedendo tuttora in Svizzera.

#### **E. 7.1**

In merito alla causa del sequestro, il Pretore ha riconosciuto che RE 1 ha mantenuto formalmente il proprio domicilio ad A \_\_\_\_\_ e si è trasferita ad \_\_\_\_\_, sempre in Svizzera, presso un conoscente, ma ha considerato che la sua volontà dichiarata di rimanere in Svizzera non risultasse corroborata da alcun altro documento o elemento probatorio. Anzi, posto che, da una parte, dopo la vendita della villa l'opponente non ha cercato un'altra sistemazione e ha depositato i suoi mobili dalla B \_\_\_\_\_ SA, e dall'altra non ha documentato i motivi della riduzione del suo conto presso il \_\_\_\_\_ di A \_\_\_\_\_ da fr. 922'204.– al momento del decesso del marito a fr. 200'000.– a quello del sequestro, non si può escludere – a giudizio del Pretore – la sua volontà di trasferirsi all'estero e di trasferire beni all'estero.

### **E. 7.2**

Da parte sua la reclamante invoca l'assoluta trasparenza e correttezza del proprio comportamento in occasione della vendita della villa di A \_\_\_\_\_, avvenuta “ alla luce del sole ”, con contestuale versamento del ricavo netto della vendita sul proprio conto presso il \_\_\_\_\_ di A \_\_\_\_\_, a tutti noto. Ribadisce di non avere alcuna intenzione di trafugare i propri beni e di non volersi trasferire all'estero. A suo dire, a seguito del sequestro di tutti i suoi beni e “ nell'incertezza di poter disporre a breve della liquidità necessaria ”, ella ha dovuto sospendere la ricerca di un appartamento, optando per una sistemazione transitoria presso un suo conoscente ad \_\_\_\_\_. A mente di RE 1, nell'ipotizzare che lei possa trasferirsi all'estero o trafugarvi i propri beni, il primo giudice l'avrebbe posta nella posizione di dover fornire una prova impossibile, con un'argomentazione arbitraria e lesiva dell'art. 271 LEF.

### **E. 7.3**

La realizzazione di una causa di sequestro nel senso dell'art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza soggettiva, ossia l'intenzione del debitore sequestrato di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni ( Amonn/Walther , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 a ed. 2013, n. 14 ad § 36 e n. 14 ad § 51; Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 271 LEF ). Trafuga i suoi beni il debitore che li nasconde, regala o vende a prezzi irrisori, oppure che li sposta all'estero, li distrugge, danneggia o grava di pegno (DTF 119 III 92, consid. 3b; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 2 a ed. 2010, n. 69 ad art. 271 LEF) . Dal profilo soggettivo, devono sussistere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse cosciente (intenzione o dolo eventuale) che il suo comportamento era idoneo a ostacolare l'esercizio dei diritti del creditore o almeno a renderlo molto più difficile ( sentenza della CEF 14.2006.64 del 5 settembre 2006 consid. 6.2, con rinvii ). Contrariamente a quanto lascia intendere il testo dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, anche atti di preparazione di un trafugamento di beni possono bastare, secondo le circostanze, a giustificare il sequestro, che se presupponesse il compimento effettivo del trafugamento verrebbe eseguito sempre troppo tardi (sentenza del Tribunale federale 5P.256/2006 del 4 ottobre 2006, ZZZ/RSPC 2006 pag. 433 consid. 2.1; Meier/Dieterle in: SchKG, Kurzkomentar, 2 a ed. 2014, n. 19 ad art. 271 LEF) . Spetta al sequestrante di rendere verosimile che il comportamento del debitore configuri una causa di sequestro (sopra consid. 2; sentenza della CEF 14.2004.91 del 13 gennaio 2005, RtiD 2005 II 789 segg. n. 88c consid. 4.2/a ). a) Non è contestato che la vendita – tramite contratto del 4 dicembre 2015 (doc. 8) – della villa di RE 1, donatale il 17 maggio 2006 dal defunto marito (doc. 4), e il deposito del ricavo su un suo conto in Svizzera non configura ancora un

atto di trafugamento. La semplice alienazione di beni immobili, infatti, non costituisce in sé una causa di sequestro nel senso dell'art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF, poiché sono necessari altri indizi concreti e oggettivi atti a rendere verosimile che il debitore stia tentando di sottrarsi ai propri obblighi nei confronti dell'istante ostacolandone le possibilità di esecuzione (sentenze della CEF 14.2004.91 già citata, consid. 4.2/a, 14.2015.182 del 22 gennaio 2016 consid. 7.3/a). b) Il Pretore, però, non ha fondato la causa di sequestro sulla vendita della villa bensì sul comportamento della vedova dopo la stessa. Al riguardo RE 1 non contesta che al momento del sequestro le sue masserizie fossero depositate presso una ditta di trasporto e che lei non avesse ancora individuato alcuna nuova sistemazione, tanto da spingerla a trasferirsi presso un conoscente ad \_\_\_\_\_. A fronte di queste circostanze, dalle quali il Pretore poteva senza arbitrio ritenere verosimile che RE 1, dopo aver monetizzato il suo principale attivo in Svizzera in pendenza dell'azione di riduzione ereditaria promossa dagli eredi contro di lei, stesse per lasciare la Svizzera con i propri beni, spettava a lei rendere credibile la sua dichiarata volontà di rimanere in Svizzera. Ora, ella non ha documentato alcuna ricerca di un nuovo alloggio. Vero è che il sequestro di quel che sembrano le sue uniche risorse ha potuto determinarla a sospendere le sue ricerche, ma è quantomeno sintomatico che dal momento della vendita del fondo, il 4 dicembre 2015, alla data del sequestro (il 9 febbraio 2016) RE 1 non abbia apparentemente intrapreso nulla, pur sapendo che avrebbe dovuto lasciare la casa al più tardi entro il 29 febbraio 2016 (doc. 8, pag. 4). Indizi di preparazione alla fuga o a trafugamenti di beni sono innegabili. Sapere se bastavano da soli come causa di sequestro è un quesito che può essere lasciato indeciso, perché il Pretore ha anche considerato un'altra circostanza che già da sé indizia il trafugamento di un altro bene: l'occultamento di fr. 700'000.– dal conto presso il \_\_\_\_\_ intestato a RE 1. c) Dall'estratto della suddetta relazione bancaria relativo all'anno 2012 risultava infatti un saldo di fr. 922'203.76 (doc. I). Secondo le stesse allegazioni della vedova, oltre al provento della vendita della villa, sul conto rimarrebbero oggi solo circa fr. 200'000.– (osservazioni complementari del 7 marzo 2016, pag. 3 ad 8). In sede di udienza dello stesso 7 marzo 2016, l'opponente ha poi lasciato intendere – in modo invero poco chiaro, siccome afferma pure che i fr. 922'204.– erano patrimonio suo – di averne trasferito una parte al proprio figlio, poiché di spettanza di lui (verbale di udienza, pag. 6). Fatto sta che – come d'altronde rilevato dal Pretore – in assenza di documenti che rendano verosimile l'obbligo della vedova di versare fr. 700'000.– al figlio, è legittimo il sospetto che RE 1 abbia occultato tutto o parte di quell'importo. Tanto più che nel suo reclamo ella non accenna più alla questione. Ciò potrebbe invero far nascere dubbi addirittura sulla ricevibilità della censura, ricordato che il Tribunale federale non entra in materia in caso di mancata contestazione di una delle motivazioni indipendenti della sentenza impugnata (DTF 142 III 368 consid. 2.4 e i rinvii). Per quanto attiene alle procedure di ricorso cantonali, la questione è però controversa a seconda della portata attribuita all'art. 57 CPC, che obbliga il tribunale ad applicare il diritto d'ufficio (v. Benedikt Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, pagg. 388 seg. n. 901 e i rinvii in nota 2955). Nel caso specifico, a supporre ammissibile, la censura va comunque respinta poiché gli indizi accertati dal Pretore costituiscono quell' "inizio di prova" che secondo la giurisprudenza già ricordata (sopra consid. 2.1) basta a rendere verosimile un rischio di trafugamento sufficiente a ritenere adempiuta la causa di sequestro dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.

di [fr. 2'164'114.75 + fr. 300'000.–] meno fr. 300'000.–), cui vanno aggiunti gli interessi al 5% sul credito per cinque anni, ossia un importo arrotondato di fr. 800'000.–.

### **E. 8.1**

Dei singoli elementi forniti dai sequestranti a sostegno della propria pretesa di fr. 6'000'000.–, il Pretore ne ha ritenuto verosimili soltanto alcuni a concorrenza di fr. 800'000.–, e ciò sulla base dell'inventario fiscale della successione fu \_\_\_\_\_, allestito dall'esecutore testamentario, da cui si evince una sostanza ereditaria netta di fr. 674'231.– (doc. H), poi ridotta e stimata prudenzialmente in fr. 300'000.– tenuto conto della vendita di alcuni oggetti nonché dell'onorario e delle spese dell'esecutore, stimati complessivamente in fr. 250'000.–. Il primo giudice non ha d'altronde escluso che la donazione della villa di A \_\_\_\_\_ potesse sottostare a riduzione, alla luce di uno scambio di posta elettronica in cui il defunto aveva dichiarato di aver adottato delle disposizioni legali – da lui ritenute quale unico metodo astuto (“kluge Methode”) – per proteggere la moglie dai suoi eredi. Il Pretore ha così aggiunto alla sostanza ereditaria il ricavo netto della vendita, pari a fr. 2'164'114.75 (doc. 9). Ne ha dedotto che RE 1 ha verosimilmente ricevuto beni per un valore superiore ai 5 /

### **E. 8.2**

Con il loro reclamo CO 1 , CO 2 e CO 3 producono nuove prove – tra cui la dichiarazione scritta della segretaria che aveva gestito il patrimonio del defunto (doc. 2) – che a loro dire comproverebbero tutta una serie di atti pregiudizievole commessi dal padre nei loro confronti, tra cui la donazione a RE 1 di 3 milioni di marchi tedeschi (pari a quel momento a circa fr. 2'600'000.–), all'inizio della loro relazione ai primi anni novanta, e di una casa a \_\_\_\_\_, il cui valore si aggira tra fr. 1'500'000.– e fr. 1'800'000.–. D'altronde, i figli \_\_\_\_\_ lamentano una violazione dell'art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF da parte del Pretore, che con un esame del credito da loro vantato quasi esteso quanto quello di merito lo ha limitato a fr. 800'000.– sulla base di due accertamenti qualificati come arbitrari. Affermano infatti che la villa di A \_\_\_\_\_ è stata venduta a un prezzo sensibilmente inferiore al valore commerciale di 5 milioni, senza aggravio ipotecario, dichiarato dal defunto in uno scritto del luglio del 2012 (doc. E) sulla base di una valutazione della banca \_\_\_\_\_. E contestano il periodo di cinque anni stabilito dal Pretore per calcolare gli interessi, ritenendo al proposito che, essendo già trascorsi tre anni dal decesso del padre e considerata la causa di merito tuttora in corso, gli stessi vanno estesi per un periodo di almeno otto anni a partire dal 2013. Per tutti questi motivi, i sequestranti ritengono di aver reso verosimile che il loro credito ammonta ad almeno fr. 6'000'000.–. a) In prima istanza i sequestranti non hanno spiegato come hanno quantificato la loro pretesa in fr. 6'000'000.–, limitandosi a rinviare all'istanza di conciliazione del 10 febbraio 2014 (doc. A), la quale, tuttavia, pure essa non contiene alcun calcolo preciso. Come riconoscono anche gli stessi sequestranti, le allegazioni relative all'importo della pretesa da loro vantata sono quindi in parte nuove e fondate su nuovi documenti. Vero è che i nova sono ammessi in sede di reclamo contro la decisione sull'opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF e sopra consid. 1.4/b), anche se proposti dalla parte sequestrante, fatte salve eventuali conseguenze negative del ritardo a farli valere nella ripartizione delle spese processuali (sentenza della CEF 14.2016.33 del 28 settembre 2016 consid. 1.4). Le allegazioni in questione sono pertanto ricevibili. b) Nella sua dichiarazione scritta del 15 aprile 2016 (doc. 2), la segretaria del defunto, G \_\_\_\_\_, riferisce ch'egli all'inizio della sua relazione con RE 1 ha dato istruzioni per farle versare 3 milioni di marchi tedeschi, pari a quel momento, secondo i reclamanti, a

circa fr. 2'600'000.–. Questi pretendono che tale somma sia aggiunta alla sostanza successoria presa in considerazione dal Pretore, senza però spendere una parola sul carattere ridicibile (nel senso dell'art. 527 CC) della pretesa donazione, eseguita ben più di cinque anni prima del decesso del padre, avvenuto il 29 gennaio 2013. Dalla summenzionata dichiarazione, comunque sia, non risultano indizi di una manifesta intenzione da parte di \_\_\_\_\_ di eludere le disposizioni sulla legittima. Insufficientemente motivata, la censura si avvera irricevibile. Ad ogni modo, visto l'allora ingente patrimonio ricevuto dai genitori, secondo le stesse allegazioni dei sequestranti, nulla indica che tale donazione potesse a quel tempo ledere la loro legittima. c) Quanto alla donazione della casa di \_\_\_\_\_, effettuata il 29 dicembre 1995 (doc. 4), ancora una volta i reclamanti non ne rendono verosimile il carattere ridicibile né ne documentano il valore. Anche su questo punto il reclamo dei figli \_\_\_\_\_ si rivela inammissibile. d) Relativamente alla questione del valore della villa di A \_\_\_\_\_, checché ne dicano i reclamanti il Pretore ha correttamente accertato ch'essa è stata venduta per fr. 4'500'000.– lordi, prezzo che si avvicina a quello indicato dal marito nella sua email del 25 (recte: 26) luglio 2012 (doc. C accluso all'istanza di sequestro). Egli ha pure correttamente considerato solo l'importo netto riversato all'opponente (fr. 2'164'000.–, dedotto l'aggravio ipotecario, le imposte e le spese: doc. 9). Non gli spettava invece accertare d'ufficio chi avesse beneficiato del finanziamento ipotecario, bensì incombeva ai sequestranti rendere verosimile che la beneficiaria era proprio RE 1, ciò che d'altronde in prima istanza neppure hanno allegato. La censura cade pertanto nel vuoto. e) I reclamanti postulano poi un'estensione degli interessi di mora dovuti loro da cinque a otto anni, facendo valere che sono già trascorsi tre anni dal decesso del padre e ne decorreranno ancora al minimo cinque per giungere a una sentenza di merito di ultima istanza. Si potrà forse discutere la valutazione del Pretore, ma essa non può dirsi manifestamente errata nel senso dell'art. 320 lett. b CPC, anche perché è lo stesso giudice a trattare la causa di riduzione. La censura va così respinta. f) Non si disconosce che l'istruttoria nella causa di merito potrebbe permettere di accertare attivi successori sui quali finora i sequestranti non sono riusciti a ottenere informazioni, segnatamente per quanto concerne il capitale della \_\_\_\_\_ Stiftung di \_\_\_\_\_ a loro dire costituita dal padre per favorire RE 1 (reclamo, pag. 8). Nondimeno la legge prevede che il sequestro possa essere decretato solo a concorrenza del credito reso immediatamente verosimile dal sequestrante con indizi oggettivi e concreti. Non si può aspettare l'esito degli accertamenti che verranno eseguiti nella causa di merito. Per quanto attiene al capitale della fondazione i reclamanti non hanno contestato la motivazione con cui il Pretore li ha esclusi dall'asse ereditario (sentenza impugnata, pagg. 4 seg.). Non è quindi il caso di riesaminare la questione. Quanto alla diminuzione di fr. 700'000.– del conto dell'opponente presso il \_\_\_\_\_ di A \_\_\_\_\_, gli stessi ricorrenti ammettono che il conto era intestato alla vedova già al momento del decesso e non producono alcun indizio sull'origine e la destinazione della somma né sulla sua revocabilità. La sorte del reclamo risulta quindi segnata.

### **E. 8.3**

Dal canto suo, nel suo reclamo RE 1 sostiene che se il Pretore avesse considerato la quota di proprietà di un mezzo dell'appartamento nel \_\_\_\_\_ e la metà del quadro del M \_\_\_\_\_ spettanti al defunto marito, che entrambe valgono a suo dire almeno un milione di franchi ciascuna, il credito di riduzione ereditaria vantato dai figli sarebbe stato azzerato. La reclamante non fornisce però alcun indizio oggettivo e concreto a sostegno delle proprie allegazioni. E misconosce il fatto che il Pretore ha fondato il suo calcolo

partendo dall'attivo netto dell'inventario fiscale allestito dall'esecutore testamentario (doc. H), pari a fr. 674'231.– (sentenza impugnata a pag. 3), importo che già contempla la quota del defunto relativo all'appartamento nel \_\_\_\_\_, per fr. 500'000.– (doc. H ad 2.8), e un credito (contestato) di fr. 1'500'000.– verso il gallerista \_\_\_\_\_ (doc. H ad 2.3 e allegato B). Perché le stime dell'esecutore non siano da considerare affidabili la reclamante non spiega. La censura va pertanto disattesa.

#### **E. 9**

In definitiva, la sentenza impugnata resiste alla critica per quanto riguarda sia l'apprezzamento dei documenti prodotti dalle parti sia l'applicazione del diritto. Entrambi i reclami non possono quindi ch'essere respinti .

#### **E. 10**

Le tasse del presente giudizio relative sia al reclamo di RE 1 sia a quello dei figli \_\_\_\_\_, ambedue stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) , così come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar ( RL 3.1.1.7.1 ) per il rinvio del l'art. 96 CPC , seguono le rispettive soccombenze (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 800'000.– nel primo caso e di fr. 5'200'000.– nel secondo, supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 (inc. 14.2016.94) è respinto e di conseguenza la sentenza impugnata è confermata. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.–, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a CO 1, CO 2 e CO 3, in solido, fr. 2'000.– per ripetibili. 2. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di CO 1, CO 2 e CO 3 (inc. 14.2016.96) è respinto e di conseguenza la sentenza impugnata è confermata. Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.–, già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico in solido. Essi rifonderanno a RE 1, sempre in solido, fr. 6'500.– per ripetibili. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro il dispositivo n. 1 della presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.